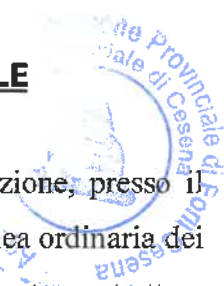


VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE



L'anno 2022 il giorno 22 del mese di aprile alle ore 16,00, in seconda convocazione, presso il Salone di Palazzo Ghini, in Corso Gastone Sozzi, 39, a Cesena si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DI CESENA, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Presentazione ed approvazione del Bilancio per l'Anno 2021. Illustrazione e relazione del Collegio dei Sindaci Revisori;
- 2) Adeguamento del vigente statuto sociale ai requisiti e alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", così come modificato dal D.lgs n. 105/2018;
- 3) Elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali
- 4) Varie ed eventuali

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. DANIELE VAIENTI, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra MANOLA MORDENTI. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 22 e regolarmente rappresentati n. 4 soci e così complessivamente n. 26 soci.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra i principali contenuti del Bilancio al 31 dicembre 2021 e, essendo impossibilitato a presenziare il Presidente dei Sindaci Revisori Giovanni Maccagnino, per motivi di salute, dà lettura della relazione di accompagnamento ai dati di Bilancio.

Al termine, non essendo stati proposti quesiti nel merito, il Presidente chiede all'Assemblea di votare per alzata di mano l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021.

Il Bilancio è approvato all'unanimità dei presenti.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica poi che il Consiglio Direttivo, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo Settore", modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, ha ritenuto necessario indire l'assemblea ordinaria dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare al vigente Statuto sociale, da adeguare ai criteri e alle disposizioni del suddetto codice. Informa che la prima variazione è relativa alla nome dell'Associazione che diventerà UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DI CESENA APS.

Successivamente dà lettura della proposta dello statuto elaborato secondo i requisiti previsti dal Dlgs. 117/2017 e successive modificazioni, il cui testo, per ragioni di più agevole lettura e consultazione, viene interamente riformulato.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente. Al termine l'assemblea,

con voto unanime, delibera di approvare le modifiche allo statuto adeguandolo ai requisiti del D.Lgs n. 117/2017 e successive modificazioni, il cui testo, nella sua integrale riformulazione, viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, per la quale non è previsto il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, né l'apposizione di marche da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3 e 5 del D.Lgs n. 117/2017 e successive modificazioni intervenute.

Infine il Presidente sottopone all'Assemblea l'urgenza di procedere alle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali, adempimento che non è stato possibile perseguire nel biennio 2020-2021 per le note vicende legate alla pandemia di Covid-19.

Viene distribuita una scheda per l'elezione di 9 componenti del Consiglio Direttivo e per l'affidamento delle funzioni di Revisore Unico dei Conti al dr. Luigi Zacchini di Cesena, poiché, con il nuovo Statuto, si è deciso di non affidare oltre la revisione contabile ad un Collegio di Revisori dei Conti, affidando -come previsto esplicitamente- la funzione, appunto, ad un Revisore Unico, individuato in un affermato professionista che ha messo a disposizione dell'UTE -senza alcun compenso- la sua vastissima esperienza.

Il Presidente ricorda ai presenti che possono essere espresse FINO a 9 PREFERENZE per il Consiglio Direttivo, apponendo una crocetta a fianco dei nominativi prescelti fra quelli proposti o aggiungendo un nuovo nominativo nelle righe in bianco.

Per il Revisore Unico dei Conti si richiede di barrare o il SI o il NO posti a fianco del nominativo proposto.

Vengono nominati 3 (tre) scrutatori nelle persone di: *Aversa Agostino, Battistini Domenico, Miralle Montanari*

Ultimate le operazioni di voto, non essendoci ulteriori adempimenti né richieste da ascrivere al punto delle "Varie ed eventuali", il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 16,50.

IL SEGRETARIO

Marcello Montanari

IL PRESIDENTE

Luigi Zacchini

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena
Registrato a Cesena il 2 MAG 2022
N. 840 Mod. 3
Euro ESENTE

[Firma]
IL DIRETTORE



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DI CESENA APS

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE- SPECIFICAZIONI

Si era costituita in data 1 giugno 1988, nel rispetto delle norme del Codice Civile e, in seguito anche ai sensi della L. 383/2000, l'Associazione UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA', con sede in Via Renato Serra, 15 a Cesena. Tale Associazione adegua ora il proprio Statuto al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n° 117/2017, così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n° 105/2018).

Rimanendo invariata la propria sede di Via Renato Serra, 15 a Cesena, la denominazione diviene: Associazione UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DI CESENA APS (d'ora in avanti l'Associazione).

Art. 2 - SEDE - DURATA

La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro, svolge attività di utilità sociale, civiche e solidaristiche, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, nel campo della promozione della cultura ed organizza la sua attività secondo principi di democraticità e di partecipazione

Lo scopo dell'Associazione consiste nella realizzazione di condizioni di promozione culturale sempre più ampie e concrete mediante l'apprendimento, la discussione e l'illustrazione di tematiche culturali, di aspetti della società e di problemi dell'economia e la promozione di iniziative atte al raggiungimento delle finalità proprie

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale (di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/201) aventi ad oggetto:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dai propri associati. Può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale.

ART. 4 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi a rispettare le norme del presente Statuto e ad osservare eventuali regolamenti e delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo che è tenuto a comunicare la decisione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni, può proporre

appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni.

Un componente del Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

I soci hanno diritto di voto e diritto di elettorato attivo e passivo in Assemblea per l'elezione degli organi sociali.

I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per eventuali documentate spese sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori (libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo), previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. L'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota deve essere versata entro 3 (tre) mesi dall'inizio dell'Anno Accademico.
- la quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci svolgeranno la propria attività in seno all'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO (RECESSO ED ESCLUSIONE)

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per mancato versamento della quota associativa annuale.



Le dimissioni da socio, presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, saranno operative con l'annotazione nel libro dei soci, a seguito della relativa delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di esclusione nei confronti del socio:

- il mancato rispetto delle norme statutarie, di quelle regolamentari o delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;
- l'avere svolto attività che arrechino gravi danni –anche morali– all'Associazione, contravvenendo ai principi di democrazia interna.

In caso di procedura di esclusione il Consiglio Direttivo dovrà contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 (dieci) giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

L'esclusione, divenuta operante, sarà comunicata al socio per iscritto.

Il mancato pagamento della quota associativa entro 3 (tre) mesi dalla data prevista per il suo versamento, comporta l'automatica decadenza del socio, senza necessità di alcuna formalità.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 10, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;

- e) proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) proventi delle iniziative promozionali e di raccolta fondi, finalizzate al proprio finanziamento, nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- g) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 117/2017.

Art. 11 – RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da:

1. stato patrimoniale;
2. rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri;
3. relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Art. 12 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Sia durante la vita dell'Associazione che all'atto del suo eventuale scioglimento è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci o ai componenti degli Organi Sociali.

Art. 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
3. il Presidente;
4. Il Revisore Unico dei Conti



Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.

E' convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio, mediante avviso scritto da recapitare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno dei lavori, il luogo, la data, l'orario della prima e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'assemblea é inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'assemblea è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da altro membro dell'organo direttivo scelto dai presenti.

Le deliberazioni constano del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 15 – VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria delibera eventuali modifiche statutarie:

1. in prima convocazione con la presenza (personale o per delega) di almeno 3/4 dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
2. in seconda convocazione occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

3. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Art. 16 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, rese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti i Soci.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

1. può nominare una Commissione Elettorale composta da 3 (tre) membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi;
2. eleggere il Consiglio Direttivo;
3. eleggere il Revisore Unico dei Conti;
4. approvare gli indirizzi generali dell'Associazione;
5. approvare ogni anno il bilancio di esercizio;
6. approvare i regolamenti interni;
7. effettuare proposte per le attività dell'Associazione;
8. deliberare le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
9. deliberare in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci o mancata accettazione di nuove domande di ammissione;
10. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
11. deliberare sulla variazione di sede legale nel caso in cui la stesa venga trasferita al di fuori del Comune;
12. deliberare in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero compreso tra n. 5 (cinque) e n. 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea fra i Soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

In caso di mancanza di uno o più componenti o di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è convocato, a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo e custodirsi presso la sede dell'Associazione.

Art. 19 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario tra i suoi membri e può eleggere un rettore dei corsi accademici.

Nella gestione ordinaria i compiti del Consiglio Direttivo sono:

1. sostituire, in caso di decadenza o dimissioni dalla carica di Consigliere, i Consiglieri seguendo l'ordine dei non eletti (in caso di parità si segue il criterio della maggiore età). La nomina viene ratificata dall'Assemblea immediatamente successiva. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica convocano entro 20 (venti) giorni l'Assemblea perché provveda all'elezione del nuovo Consiglio.
2. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
3. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
4. deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio e curare l'aggiornamento del libro soci;
5. elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
6. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;
7. deliberare l'esclusione dei soci e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
8. deliberare il trasferimento di sede legale nell'ambito del medesimo comune;
9. dare esecuzione alle delibere dell'assemblea e predisporre i documenti da presentare all'assemblea.

Art. 20 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

E' eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica per 3 (tre anni) e può essere rieletto.

Ha i seguenti compiti e poteri:

1. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
2. convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
3. sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
4. aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 21 - SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

1. provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci;
2. provvede alla redazione e alla conservazione del libro dei Verbali delle riunioni dell'Assemblea e di quello delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

In tale quadro controlla la corretta riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, avendo il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione.

Mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione in Assemblea dei Soci.

Art. 23 – IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Il Revisore Unico dei Conti, ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio d'esercizio.

Al Revisore Unico dei Conti non spetta alcun emolumento, salvo il rimborso documentato delle spese.

Art. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Tribunale di Forlì Cesena.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla

controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 25 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge un liquidatore, scelto anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni o Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e, comunque, a fini di utilità sociale, fatta salva destinazione imposta dalla legge, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 26 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Cesena – 22/04/2022

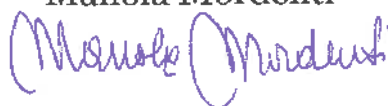
IL PRESIDENTE

Daniele Vaienti



IL SEGRETARIO

Manola Mordenti



ALLEGATO II. 1
- 2 MAG. 2022
AL N. 840 MOD. 3

IL DIRETTORE



